

# CITTA' DI SEREGNO



## REGOLAMENTO PER L'USO DELLE AREE DI SGAMBATURA CANI.-

APPROVAZIONE: C.C. 43 DEL 17.06.14.



Città di Seregno

**REGOLAMENTO  
PER L'USO DELLE AREE DI SGAMBATURA CANI**

**AREA POLITICHE CULTURALI - PATRIMONIO - AMBIENTE**

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3
Art. 3 – Principi generali della regolamentazione	pag. 3
Art. 4 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 5 – Oneri e obblighi del Comune	pag. 3
Art. 6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area	pag. 4
Art. 7 – Attività di vigilanza e sanzioni	pag. 5
Art. 8 – Entrata in vigore	pag. 5

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambatura per cani" (esistenti e di nuova realizzazione), al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani.
2. Il comune di Seregno ha già realizzato all'interno di spazi verdi pubblici, aree di sgambatura cani ove gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi e correre liberamente, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

## **Art. 3 – Principi generali della regolamentazione**

1. Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

## **Art. 4 – Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani.

## **Art. 5 – Oneri e obblighi del Comune**

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

## Art- 6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. Per la prevenzione di malattie infettive e/o infestive i cani che accedono all'area devono essere in regola con quanto indicato dalla norma regionale in materia di anagrafe canina (identificazione con tatuaggio o microchip e contestuale registrazione dell'animale nell'Anagrafe Regionale/Nazionale). I cani devono essere vaccinati contro le malattie infettive della specie (parvoviroosi, cimurro, epatite, leptospirosi) e in buono stato di salute; si raccomanda, inoltre, di effettuare la profilassi antiparassitaria (zecche e pulci).
3. I proprietari/conduuttori devono entrare nell'area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 20 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, anche a chi non si sente tranquillo a entrare nell'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 20 minuti.
4. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente.
5. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane; le persone non maggiorenni, ma di età superiore a 16 anni possono, invece, condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori, purché non siano presenti nell'area altri cani non di loro proprietà.
6. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
7. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
8. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo o di un cane maschio che molesti ripetutamente altri cani, può accedere all'area solo in assenza di altri cani per il periodo di 20 minuti di cui al comma 3).
9. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.
10. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' inoltre vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo; sono vietati giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per cani al punto di farli azzuffare, quando l'area viene fruita da più proprietari/conduuttori contemporaneamente.

11. A garanzia dell'igiene e decoro dell'area, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni che devono essere raccolte e depositate negli appositi contenitori presenti nelle aree.
12. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono verificare che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
13. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'autorità competente.
14. I cani oggetto di ordinanza "uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambito domestico" ai sensi del D.D.G. 14/10/2010 n. 10401, non possono accedere all'area sgambatura sprovvisti di guinzaglio e museruola.
15. I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose; il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
16. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve essere anche occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduuttori.

#### **Art. 7 – Attività di vigilanza e sanzioni**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia; il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL Provincia di Monza e della Brianza svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di loro competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e del Capo I della legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

#### **Art. 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.